

SEGR.



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19

www.bagnoli-laceno.it
sindaco@bagnoli-laceno.it

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV)
Protocollo in Arrivo Num. 0008263
del 17-10-2014 Ore 12:43:09
Servizio: UFF. SEGRETERIA
Cat. 1

Bagnoli Irpino, 17/10/2014

Sindaco
SEDE

Oggetto: Revoca convocazione del Consiglio comunale del 16/10/2014. Comunicazione

Allo scrivente è stato richiesto dalla S.V. se possa essere considerato legittimo il provvedimento di revoca della convocazione del Consiglio comunale adottato in data 14/10/2014 alla luce delle argomentazioni addotte dal gruppo di minoranza consiliare, con la comunicazione della stessa rimessa all'associazione Palazzo Tenta 39.

In riscontro alla citata richiesta, è doveroso premettere preliminarmente l'esposizione delle vicende che hanno condotto all'adozione del provvedimento di revoca in questione.

La S.V. ha contattato la sottoscritta nella giornata di martedì 14 u.s., rappresentando di essere stato convocato per un incontro in Regione in giorno e ora coincidenti con lo svolgimento del Consiglio comunale, già convocato per il 16/10/2014 alle ore 18:00. La convocazione era attinente proprio alla problematica sottoposta al Consiglio comunale e avrebbe potuto determinare la possibilità della modifica degli atti allo scopo elaborati. Si rammenta che il Consiglio comunale era stato convocato per la trattazione **del solo argomento** in questione. Ne conseguiva il rischio evidente di deliberare su atti che sarebbero potuti cambiare a stretto giro, con la conseguenza di dover nuovamente convocare il Consiglio comunale per deliberare in forma diversa.

Ciò detto, in riscontro alla Sua richiesta, in estrema semplificazione e senza ulteriori richiami ai principi del diritto, si riportano di seguito i testi degli artt.21 quinque, comma 1 e 21 octies della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche, ad oggetto “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”:

Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Art. 21-octies Annullabilità del provvedimento

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Stante il tenore delle norme richiamate e riportando alle stesse il caso di specie, può argomentarsi come di seguito.

L'avviso di convocazione in argomento non era "annullabile", in quanto legittimo, sia per essere stato adottato nel rispetto della normativa vigente, non ultimo il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, sia non recando esso gli ulteriori vizi di eccesso di potere o/e di incompetenza.

Ciò che di fatto si è verificato è quanto innanzi descritto e, pertanto, l'assunzione in sede regionale di iniziative che avrebbero potuto comportare modifiche agli atti predisposti per il regolare svolgimento della seduta consiliare con gli effetti prima descritti. Si ritiene, dunque, che le vicende verificatesi siano riconducibili ad un possibile "mutamento della situazione di fatto o a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario," che a norma del citato art. 21 quinque della Legge 241/90 legittima il ricorso alla revoca, anche nella considerazione della circostanza che il Consiglio comunale era stato convocato per la trattazione del solo argomento di che trattasi.

L'atto di revoca della convocazione del Consiglio comunale adottato dalla S.V., peraltro, motiva specificamente con riguardo alle ragioni della sua stessa adozione.

Distinti saluti

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Carmen PASTORE)

